



Disposizioni Operative

Fondo Regionale di Garanzia ex Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 19

Operazioni di riassicurazione del credito

Indice

1. <i>Premessa</i>	3
2. <i>Definizioni</i>	3
3. <i>Normative di riferimento</i>	4
4. <i>Beneficiari</i>	4
5. <i>Dotazione</i>	5
6. <i>Regime di aiuto e cumulo</i>	5
7. <i>Soggetti richiedenti</i>	7
8. <i>Operatività delle Banche</i>	7
9. <i>Operatività dei Garanti</i>	7
10. <i>Operatività del Gestore</i>	8
11. <i>Operazioni ammissibili</i>	8
11.1 LINEA A: sostegno ad operazioni di riscadenziamento dei termini di rientro del credito	8
11.2 LINEA B: sostegno ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento	9
11.3 LINEA C: sostegno al circolante	10
12. <i>Divieto di accesso ad altre forme di garanzia</i>	10
13. <i>Composizione dei "portafogli di riassicurazioni"</i>	10
14. <i>Modalità di presentazione della richiesta di Riassicurazione</i>	11
15. <i>Ammissione ai benefici del Fondo</i>	11
16. <i>Inefficacia della Riassicurazione</i>	11
17. <i>Operazioni di accollo</i>	12
18. <i>Attivazione della Riassicurazione da parte dei Garanti in ipotesi di garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo</i>	12
19. <i>Attivazione della Riassicurazione da parte dei Garanti in ipotesi di garanzia sussidiaria</i>	13
20. <i>Contributo mutualistico</i>	14
21. <i>Monitoraggio e controlli</i>	14
22. <i>Informazioni e trasparenza</i>	15
23. <i>Accordi per attività promozionale</i>	15

1. Premessa

Con provvedimento n. 4333 del 30 dicembre 2005, la Giunta Regionale, in attuazione della Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 19, ha costituito presso la finanziaria regionale “Veneto Sviluppo S.p.A.” il “Fondo Regionale di garanzia e controgaranzia” e, con successiva Deliberazione n. 1116 del 26 luglio 2011, ha aggiornato le modalità di utilizzo, prevedendo anche l’attivazione di strumenti innovativi di garanzia.

Con le presenti Disposizioni Operative (nel prosieguo anche “Documento”), la Regione del Veneto definisce nuove modalità di utilizzo del Fondo con l’obiettivo di consentire l’attivazione di operazioni di riassicurazione del credito, a vantaggio delle PMI venete. In particolare, l’intervento della Regione si propone di sostenere e migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI venete, interessate dalla situazione di recessione determinata dalla recente crisi finanziaria, mediante operazioni di Riassicurazione delle garanzie prestate dai Confidi alle PMI. La Regione intende, quindi, sostenere il sistema delle imprese promuovendo linee di intervento volte a favorire la stabilizzazione finanziaria delle PMI e a promuoverne lo sviluppo. Lo strumento si propone di favorire l’accesso al credito da parte delle PMI, mettendo a disposizione strumenti anche complementari a quelli nazionali o comunitari attualmente esistenti.

Eventuali giacenze residue del Fondo, anche derivanti da mancate escussioni o dal recupero di somme a seguito di azioni giudiziali / stragiudiziali, potranno quindi essere destinate a nuove operazioni di Riassicurazione.

2. Definizioni

- “Beneficiari”:** le Imprese che rientrino nei parametri di cui all’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 (PMI), aventi sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto, in possesso dei requisiti specificati nelle presenti Disposizioni Operative.
- “Banche”:** le Banche, iscritte all’Albo di cui all’art. 13 del TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.), finanziatrici delle PMI all’uopo convenzionate con il Gestore.
- “Fondo”:** il “Fondo Regionale di Garanzia”, costituito presso Veneto Sviluppo SpA in attuazione della Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 19.
- “Garanti”:** i Consorzi di Garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, iscritti all’Albo Speciale di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario (TUB) (D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.), all’uopo convenzionati con il Gestore, aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto da almeno 15 (quindici) mesi dalla data di presentazione al Gestore della richiesta di convenzionamento.
- “Garanzie”:** le garanzie rilasciate dai Garanti a fronte delle operazioni bancarie previste dalle Linee d’intervento del Fondo.
- “Gestore”:** Veneto Sviluppo S.p.A., Finanziaria Regionale della Regione del Veneto.
- “Linee d’intervento”:** indica le tre diverse modalità oggetto delle operazioni di riassicurazione a valere sul Fondo, disciplinate nelle presenti Disposizioni Operative:
- LINEA “A”: Sostegno ad operazioni di riscadenziamento dei termini di rientro del credito;
- LINEA “B”: Sostegno ad operazioni di consolidamento dell’indebitamento;
- LINEA “C”: Sostegno al circolante, con esclusione di finanziamenti che prevedono un rimborso rateale.
- “Riassicurazione/i”:** la copertura della/e perdita/e accordata/e dal Gestore a valere sul Fondo a favore dei Garanti e nell’interesse dei Beneficiari. In caso di inadempimento delle PMI la Riassicurazione, entro i limiti fissati dalle presenti Disposizioni Operative, è

escutibile dal Garante per l'operazione ammessa all'intervento del Fondo, a condizione che il Garante abbia già pagato alla Banca finanziatrice la propria garanzia.

“Richiedenti”: i Garanti, che possono richiedere la Riassicurazione a valere sul Fondo nell'interesse dei Beneficiari.

3. Normative di riferimento

- > Regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (GUUE L 379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);
- > Regolamento CE 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, (GUUE L 214 del 9 agosto 2008), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- > D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- > D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;
- > D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- > D.P.R. 28 dicembre, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- > L.R. 5 gennaio 2000, n. 5, art. 11 “Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
- > L.R. 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.

4. Beneficiari

Possono beneficiare della Riassicurazione del Fondo le imprese:

- che rientrino nei parametri di cui all'Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008 (“definizione di PMI”);
- iscritte ai pubblici registri pertinenti;
- aventi sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto;
- operanti in tutti i settori, fatta eccezione per i casi di esclusione individuati dal Regolamento CE n. 1998/2006 (“de minimis”);
- per le quali non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- in attività, che non si trovino in stato di liquidazione volontaria o in difficoltà ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Reg. CE n. 800/2008. Non è considerata impresa in difficoltà l'impresa costituita da meno di tre anni, a meno che non sia stata aperta nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

Inoltre, al momento della richiesta del Confidi alle Banche, le PMI:

1. non devono avere posizioni debitorie classificate dalla Banca come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute / sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (PMI “in bonis”);
2. nei 18 mesi antecedenti la domanda, non devono essere state oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;

3. non devono aver patito, nei 12 mesi antecedenti la domanda, la revoca per inadempimento di finanziamenti, o altri affidamenti bancari;
4. devono aver merito di garanzia e di credito in base alla normale *policy* dei Garanti e delle Banche.

5. Dotazione

All'operatività prevista dalle Linee d'intervento disciplinate dal presente Documento sono riservate risorse per complessivi 16 milioni di euro, a valere sul Fondo Regionale di Garanzia ex LR n. 19/2004. Alla Regione è riservata la facoltà di rideterminare tale importo, sulla base dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l'impiego delle stesse. Al fine di assicurare una "riserva minima" di operatività per ciascuna delle Linee d'intervento, sono stabiliti i plafond di seguito elencati:

- LINEA "A": euro 2 milioni;
- LINEA "B": euro 2 milioni;
- LINEA "C": euro 2 milioni.

Nel corso della fase operativa, considerati i flussi di richieste di Riassicurazione a valere sulle Linee d'intervento e fatti salvi gli impegni già assunti, il Gestore, sentita la Regione, con delibera del proprio organo amministrativo, potrà stabilire una diversa quantificazione dei valori minimi stabiliti.

Il Gestore si impegna a dare adeguata evidenza, mediante pubblicazione sul proprio sito web, della dotazione residua del Fondo riservata all'operatività disciplinata dal presente Documento.

Il Gestore si impegna, altresì, a rendere pubblico con apposita notizia sul proprio sito web ed a comunicare tempestivamente ai Garanti ed alle Banche convenzionate:

- il raggiungimento di un utilizzo della dotazione superiore al 90%;
- l'avvenuto esaurimento della dotazione.

6. Regime di aiuto e cumulo

L'ammissione alle operazioni agevolate di Riassicurazione può essere richiesta dai Garanti, nell'interesse delle PMI, esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis" (Reg. CE n. 1998/2006).

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento Comunitario che disciplina il regime "de minimis" costituiscono modifica al presente Documento.

Il citato Regolamento Comunitario prevede una misura massima dell'agevolazione pari ad euro 200 mila nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi (euro 100 mila per le imprese attive nel settore del trasporto su strada). La garanzia non può superare l'80% del finanziamento garantito. L'importo garantito non può superare euro 750 mila nel settore del trasporto su strada ed euro 1,5 milioni negli altri settori.

In ogni caso, le agevolazioni verranno concesse nel rispetto dei limiti di cumulo di incentivi stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine, le PMI richiedenti saranno tenute a rilasciare tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie, prodotte nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione concessa ai sensi del presente Documento con quelle in regime "de minimis" già ottenute dai Beneficiari nell'arco temporale indicato dalla disciplina comunitaria di riferimento. Non sono ammissibili alle agevolazioni operazioni per le quali si venga a determinare il superamento del massimale previsto.

L'ammissione ai benefici previsti dal Fondo non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni, nei limiti consentiti dai Regolamenti comunitari di riferimento e quindi nel rispetto dei massimali stabiliti in materia di aiuti di Stato. In particolare, è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente Documento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto. È consentito, altresì, il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi delle presenti Disposizioni

Operative con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo, disciplinate da differenti regimi di aiuto, purché non sia superata l'intensità prevista da tali regimi.

L'entità dell'aiuto in favore delle PMI beneficiarie ai sensi del presente Documento è misurata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), calcolato con le modalità sotto indicate.

Modalità di calcolo dell'ESL

La formula da utilizzare per il calcolo dell'ESL è stata sviluppata applicando le regole individuate dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI", approvato dalla Commissione Europea e comunicato al Ministero degli Affari Esteri con Comunicazione C(2010)4505 del 06/07/2010.

Il premio teorico di mercato viene determinato nel seguente modo:

$$[1] \quad I = D * Z * (F_r + C + R)$$

Dove:

I = premio teorico di mercato della riassicurazione;

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia riassicurata;

Z = percentuale di copertura della Riassicurazione rispetto all'importo del finanziamento D, calcolata come prodotto tra i fattori Z_1 e Z_2 , dove:

Z_1 = percentuale di copertura della garanzia rilasciata dal Confidi rispetto all'importo del finanziamento D;

Z_2 = percentuale di copertura della Riassicurazione sulla garanzia rilasciata dal Confidi

F_r = fattore di rischio del regime (in percentuale), valorizzato 0,65 come previsto dal "Metodo nazionale" per le operazioni "non a fronte di investimenti"

C = costi amministrativi (in percentuale), valorizzati 0,60 come previsto dal "Metodo nazionale"

R = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell'ambito del regime, valorizzate 0,32 come previsto dal "Metodo nazionale"

Poiché la durata delle operazioni sarà superiore ai 12 mesi ed il premio effettivo richiesto (contributo mutualistico) per la Riassicurazione verrà versato una tantum all'atto della concessione della Riassicurazione stessa, la formula da applicare per la determinazione dell'ESL sarà:

$$[2] \quad ESL = [\sum I_t (1 + i)^{-t}] - P_u$$

Dove:

I_t = premio teorico annuo relativo all'anno t , calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo all'anno t del finanziamento garantito e riassicurato, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i

i = tasso di riferimento di cui alla "Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (anche nota come "Comunicazione sui tassi di riferimento" in GU C 14 del 19.01.2008, pag. 6)

t = annualità di durata del finanziamento

P_u = $(D * Z * G)$, dove:

D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia riassicurata;

Z = percentuale di copertura della Riassicurazione rispetto all'importo del finanziamento D, calcolata come prodotto tra i fattori Z_1 e Z_2 , dove:

Z_1 = percentuale di copertura della garanzia rilasciata dal Confidi rispetto all'importo del finanziamento D;

Z_2 = percentuale di copertura della Riassicurazione sulla garanzia rilasciata dal Confidi

G = premio effettivamente pagato a fronte dell'ammissione alla Riassicurazione, valorizzato 0,10 (contributo mutualistico stabilito dalle Disposizioni Operative).

Di seguito, si evidenziano i casi di esclusione all'agevolazione previsti dal relativo regolamento Comunitario.

<p>Reg. CE 1998/2006 e s.m.i. "de minimis"</p> <p>ESCLUSIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio; > aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato; > aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato, nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; • quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; > aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; > aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; > aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Reg. (CE) n. 407/2002; > aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; > aiuti concessi a imprese in difficoltà.
--	---

7. Soggetti richiedenti

Possono richiedere la Riassicurazione, a valere sul Fondo, i Garanti, nell'interesse dei Beneficiari.

8. Operatività delle Banche

Le Banche saranno tenute ad istruire l'ammissibilità, sotto il profilo del merito creditizio, delle domande pervenute nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione e senza alcuna forma di automatismo.

9. Operatività dei Garanti

I Garanti saranno tenuti ad istruire l'ammissibilità delle domande di garanzia pervenute, attenendosi al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

Fermi restando i criteri di valutazione adottati da ciascun Garante ai sensi della propria disciplina interna, ai fini della richiesta di Riassicurazione a valere sul Fondo, i Garanti si impegnano a verificare ed attestare, anche acquisendo la documentazione all'uopo necessaria, la sussistenza in capo alle PMI di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Documento al paragrafo "Beneficiari". Parimenti, dovranno verificare le caratteristiche di ammissibilità relative a ciascuna operazione bancaria, in ordine ai requisiti specificati dal Documento per ciascuna Linea d'intervento.

I Garanti si impegnano, altresì, ad assicurare la trasmissione al Gestore delle informazioni previste dalla Convenzione, ivi comprese quelle specificate nel presente Documento al paragrafo 21 "Monitoraggio e Controlli".

Ai Beneficiari non sarà addebitato il contributo mutualistico di cui al successivo paragrafo 20.

10. Operatività del Gestore

Le domande di Riassicurazione a valere sul Fondo sono ammissibili nei limiti delle disponibilità impegnabili del Fondo stesso.

Le operazioni vengono ammesse alla Riassicurazione secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle relative domande complete e sino ad esaurimento della dotazione del Fondo, secondo i seguenti importi:

- a) importo massimo delle operazioni bancarie riassicurabili per ciascuna Linea: euro 300.000,00;
- b) importo massimo delle operazioni bancarie riassicurabili per impresa, nel caso di utilizzazione di più Linee: euro 400.000,00.

Ogni domanda di Riassicurazione deve riguardare una sola operazione bancaria ed una sola impresa beneficiaria, fermo restando i limiti di cui sopra.

Con riferimento alle operazioni ammesse ai benefici del Fondo, entro 15 giorni dalla data della delibera di ammissione, il Gestore comunica:

- ai Garanti: l'elenco delle operazioni ammesse a Riassicurazione con l'intervento del Fondo;
- alle Banche: l'elenco delle operazioni ammesse a Riassicurazione con l'intervento del Fondo, distinto per Garante;
- ai Beneficiari e, per conoscenza, ai rispettivi Garanti e Banche finanziatrici: la comunicazione dell'esito della domanda di agevolazione alla Riassicurazione e l'importo dell'agevolazione concessa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

All'atto dell'utilizzazione dell'intera dotazione, il Gestore definirà i portafogli dei Garanti, che saranno costituiti per ciascun Garante da tutte le operazioni di garanzia per le quali lo stesso sarà stato ammesso alla Riassicurazione dal Gestore.

Una volta utilizzata integralmente la dotazione disponibile, il Garante sospenderà l'ammissione delle operazioni ai benefici del Fondo fino a che la dotazione non si sarà ricostituita nella misura di almeno di 1 milione di euro.

11. Operazioni ammissibili

11.1 LINEA A: sostegno ad operazioni di riscadenziamento dei termini di rientro del credito

Forma tecnica

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta, a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su finanziamenti bancari ordinari chirografari, concessi alle PMI sotto qualsiasi forma, per i quali le Banche finanziatrici abbiano deliberato il riscadenziamento dei termini di rientro del credito.

Caratteristiche delle operazioni bancarie

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni aventi come sottostante finanziamenti per i quali:

- le rate, per la parte di quota capitale, risultino già in essere alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente Documento;
- il piano di ammortamento preveda rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni, alla data di presentazione della domanda di riscadenziamento da parte della PMI;
- la Banca abbia dichiarato la disponibilità di procedere ad un riscadenziamento dei termini di rientro del credito per un periodo di durata non superiore ai 36 mesi. La durata residua del finanziamento, ivi compreso il periodo di riscadenziamento, non potrà essere superiore ai 60 mesi.

Non sono ammissibili operazioni che già fruiscono di beneficio con riferimento alla “sospensione” di cui all’accordo denominato “Nuove misure per il credito alle PMI”, siglato in data 28 febbraio 2012 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’ABI e dalle Associazioni di categoria e successive modifiche e integrazioni. È fatto comunque salvo l’esercizio di opzione per poter beneficiare dello strumento disciplinato dalle presenti Disposizioni Operative, rinunciando al beneficio della sospensione.

Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo, a valere sul patrimonio, di importo pari al 50% del capitale residuo del finanziamento oggetto della richiesta di riscadenziamento, calcolato alla data del perfezionamento delle operazioni di riscadenziamento.

Copertura massima e cap di rischio

L’intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura dell’80% dell’importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti, con un *cap* pari al 5% della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Garante che abbia rilasciato garanzia, a valere sul patrimonio, a prima richiesta anche con il congruo anticipo.

11.2 LINEA B: sostegno ad operazioni di consolidamento dell’indebitamento**Forma tecnica**

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta, a valere sul Fondo e concesse nell’interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su finanziamenti bancari ordinari chirografari, concessi alle PMI sotto qualsiasi forma e finalizzati al consolidamento dell’indebitamento a breve e medio termine.

Caratteristiche delle operazioni bancarie

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni aventi come sottostante finanziamenti ordinari, di durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 48 mesi (comprensiva di eventuale preammortamento fino a 12 mesi), concessi alle PMI sotto qualsiasi forma, finalizzati a consentire ai Beneficiari di consolidare le proprie posizioni debitorie. I finanziamenti concessi non potranno essere di importo inferiore a quello delle linee di credito oggetto di consolidamento, calcolato alla data della domanda di consolidamento.

E’ ammessa la possibilità che gli importi dei finanziamenti possano essere incrementati, a fronte di investimenti aziendali. Le valutazioni del merito creditizio ed imprenditoriale inerenti l’incremento degli importi finanziati sono rimesse agli organi deliberativi della Banca finanziatrice.

Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo, a valere sul patrimonio, di importo pari al 50% del finanziamento concesso dalla Banca. Non sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni di mera sostituzione di garanzia consortile precedentemente accordate.

Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti con un *cap* pari al 5% della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Garante che abbia rilasciato garanzia, a valere sul patrimonio, a prima richiesta anche con il congruo anticipo.

11.3 LINEA C: sostegno al circolante**Forma tecnica**

Operazioni agevolate di Riassicurazione a prima richiesta, a valere sul Fondo e concesse nell'interesse dei Beneficiari, di garanzie prestate dai Garanti su operazioni finanziarie bancarie di qualsiasi genere, aventi durata massima di 18 mesi meno un giorno, diverse dai finanziamenti e finalizzate all'ottenimento di finanza addizionale ed al rinnovo delle linee in scadenza. Sono riassicurabili anche le operazioni deliberate dai Garanti in data antecedente la loro scadenza, purché la delibera sia stata assunta non prima dei 60 giorni antecedenti la scadenza medesima.

Caratteristiche delle operazioni bancarie

Possono comporre i portafogli crediti le operazioni finanziarie bancarie di qualsiasi genere, aventi durata massima di diciotto mesi meno un giorno, destinate all'ottenimento di finanza addizionale, al rinnovo delle linee in scadenza e/o al mantenimento di finanziamenti a revoca in essere. È incluso l'anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti

Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al rilascio di una garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo, a valere sul patrimonio, di importo pari al 50% dell'operazione bancaria di sostegno al circolante.

Sono, altresì, ammissibili alla Riassicurazione le operazioni per le quali, in forza delle convenzioni vigenti tra il Garante e la Banca finanziatrice, il Garante abbia deliberato positivamente in ordine al mantenimento o alla concessione di una garanzia sussidiaria o a prima richiesta, diversa da quelle citate al punto precedente.

Non sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni di mera sostituzione di garanzia consortile precedentemente accordate.

Copertura massima e cap di rischio

L'intervento del Fondo si esplica in forma di Riassicurazione nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti con un *cap* di copertura massimo pari al:

- 6% della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Garante, che abbia rilasciato garanzia, a valere sul patrimonio, a prima richiesta anche con congruo anticipo;
- 2% della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate imputate a ciascun Garante, che abbia rilasciato garanzia, secondo la tipologia prevista dalle convenzioni in essere, diversa da quelle citate al punto precedente.

12. Divieto di accesso ad altre forme di garanzia

L'ammissione alla Riassicurazione a valere sul Fondo comporta la non accessibilità delle medesime operazioni ad altre forme di garanzia pubblica.

13. Composizione dei "portafogli di riassicurazioni"

I "portafogli di riassicurazioni" saranno generati dalle operazioni bancarie, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Documento, per le quali i Garanti abbiano deliberato, su richiesta della PMI, il rilascio delle

garanzie previste dalle Disposizioni Operative e la Banca finanziatrice abbia concesso la richiesta di riscadenziamento (Linea "A"), consolidamento (Linea "B") o sostegno al circolante (Linea "C") e saranno costituiti dagli accantonamenti tempo per tempo effettuati all'atto del perfezionamento della singola posizione riassicurata.

I portafogli di riassicurazioni si autocompongono man mano che il Gestore ammette alla Riassicurazione le operazioni proposte dai Garanti nell'interesse dei Beneficiari e sino ad esaurimento della dotazione del Fondo.

Al verificarsi dell'esaurimento della dotazione del Fondo verrà stabilito per ogni Garante l'importo corrispondente al *cap* di riassicurazione - suddiviso per ciascuna misura (Linea "A", "B", "C") - valido per tutta la durata dei finanziamenti garantiti, ivi compresi i successivi eventuali rinnovi dei fidi previsti dalla Linea "C".

L'importo accantonato verrà rideterminato, tempo per tempo, al verificarsi dei casi di inefficacia, estinzione anticipata o a scadenza ordinaria, non ammissione di una richiesta di collo.

14. Modalità di presentazione della richiesta di Riassicurazione

La richiesta di Riassicurazione a valere sul Fondo è presentata al Gestore dai Garanti, nell'interesse dei Beneficiari, su apposito modulo e mediante apposita piattaforma informatica. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della PMI beneficiaria e deve contenere la seguente documentazione obbligatoria prevista nel modulo di dichiarazione-domanda:

- copia di un documento d'identità valido del legale rappresentante della PMI beneficiaria;
- dichiarazione della PMI beneficiaria circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti;
- copia della delibera del Garante di concessione della garanzia;
- documentazione inerente l'avvenuto perfezionamento dell'operazione bancaria, come specificatamente elencata nella dichiarazione-domanda di riassicurazione.

15. Ammissione ai benefici del Fondo

Il Gestore, riscontrata la completezza della documentazione inviata dal Garante, ai fini dell'ammissione al Fondo e preso atto delle attestazioni rilasciate dal Garante ai sensi del paragrafo 9, delibera in merito al rilascio della riassicurazione entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni, che dovranno essere forniti nei termini stabiliti dalla legge; fino ad allora, la domanda risulta non ammissibile.

Entro i 15 giorni successivi alla delibera, il Gestore invia al Beneficiario, e per conoscenza al Garante e alla Banca, la comunicazione d'esito della delibera di ammissione ai benefici del Fondo.

La Riassicurazione rimarrà efficace per tutta la durata della Garanzia e per i 6 mesi successivi alla scadenza della stessa, salvo trasmissione da parte del Garante di una comunicazione di avvenuta estinzione della Garanzia o di rinnovo della Garanzia su fidi di cui alla Linea "C".

16. Inefficacia della Riassicurazione

La Riassicurazione è inefficace qualora sia concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se il mendacio, l'inesattezza o la reticenza risultino essere qualitativamente e/o quantitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo.

La Riassicurazione è inefficace qualora, per qualsiasi motivo, la PMI garantita perda anche uno solo dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle Disposizioni Operative; la Riassicurazione è, altresì, inefficace

qualora le operazioni riassicurate a valere sul Fondo abbiano avuto accesso ad altre forme di garanzia pubblica.

La Riassicurazione è inefficace qualora il superamento del massimale di “Aiuti di Stato” previsto dal Regolamento “de minimis” venga accertato dopo l’ammissione alle agevolazioni. La revoca dell’agevolazione avverrà ai sensi della vigente normativa.

17. Operazioni di accollo

In caso di operazioni straordinarie quali, cessioni, fusioni, incorporazioni delle PMI riassicurate, che comportino la richiesta di accollo del finanziamento garantito, il Garante, ai fini del trasferimento della Riassicurazione precedentemente concessa, dovrà presentare al Gestore apposita richiesta allegando:

- a. copia recente (non più di tre mesi) della visura camerale della PMI accollante;
- b. copia dell'atto di cessione, trasformazione, incorporazione registrato;
- c. attestazione della Banca finanziatrice circa l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di accollo del finanziamento in capo alla PMI accollante;
- d. dichiarazione del Garante di accettazione dell'accollo e del trasferimento della garanzia originaria in capo alla PMI accollante.

L'impresa accollante dovrà essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalle presenti Disposizioni Operative per i Beneficiari; i requisiti dovranno essere attestati dal Garante così come previsto dal precedente paragrafo 9.

18. Attivazione della Riassicurazione da parte dei Garanti in ipotesi di garanzia a prima richiesta anche con congruo anticipo

Nell'ipotesi di escussione di una garanzia a prima richiesta a titolo definitivo o con il congruo anticipo, i Garanti hanno facoltà di attivare la Riassicurazione inviando al Gestore una comunicazione con allegata una copia della lettera di revoca dell'affidamento da parte della Banca finanziatrice e della richiesta formale di escussione della garanzia, entro 60 giorni solari dalla data certa di ricevimento della stessa. In tale comunicazione il Garante dovrà altresì comunicare l'importo della Garanzia, alla data della revoca. Con il ricevimento di tale comunicazione il Gestore si impegna a tenere vincolato ai fini della Riassicurazione un importo calcolato così come previsto dalle presenti Disposizioni Operative per ogni singola Linea.

Successivamente, all'avvenuta integrale escussione della Garanzia a titolo definitivo, il Garante dovrà richiedere al Gestore l'intervento del Fondo entro 60 giorni solari dal pagamento delle somme dovute alla Banca medesima, pena la decadenza, allegando con riferimento ad ogni singola operazione:

- l'indicazione degli estremi della richiesta di Riassicurazione, comprensiva: del Codice Pratica comunicato dal Gestore, della data di concessione della Riassicurazione, del nominativo dell'impresa;
- la comunicazione di revoca della Banca finanziatrice, che deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 1957 c.c., entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento stesso;
- la contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Garante e copia dell'eventuale assenso a proposte di transazione parziale (saldi e stralci);
- una dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante che la somma corrisposta a titolo definitivo alla Banca è avvenuta con utilizzo di risorse finanziarie proprie; tale dichiarazione dovrà contenere la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero l'assenso alla proposta di transazione; qualora il Garante, dopo l'escussione da parte della Banca, definisca il suo credito, anche a saldo e stralcio, nei confronti della PMI beneficiaria, potrà richiedere l'escussione del Fondo per la sola quota parte di perdita effettivamente subita;

- l'indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo.

Il versamento del Gestore a favore del Garante avverrà sulle posizioni a valere sul portafoglio di ciascun Confidi, che verranno evase secondo l'ordine cronologico di ricevimento, complete di tutta la documentazione necessaria, entro la percentuale massima di copertura calcolata così come previsto dal presente Documento per ciascuna Linea.

Il Gestore si riserva, prima del versamento della Riassicurazione, di verificare la correttezza procedurale osservata dal Garante sulla base delle convenzioni in essere tra Banche e Garanti.

L'intervento del Fondo è autorizzato dal Gestore entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta completa; entro i 15 giorni successivi viene data comunicazione della autorizzazione al Garante richiedente e viene effettuato il pagamento dell'importo dovuto dal Fondo, con accredito nel conto indicato dal Garante medesimo.

Con riguardo all'attività di recupero del credito realizzata dal Garante sia direttamente che tramite società terze, ivi comprese le Banche stesse, a seguito del versamento della Riassicurazione a titolo definitivo, il Garante dovrà dare debita informativa al Gestore di eventuali recuperi successivi all'avvenuto versamento della Riassicurazione, entro 30 giorni dal recupero stesso.

Le somme recuperate a seguito delle azioni giudiziali / stragiudiziali, dedotte le spese giudiziali sostenute, con esclusione delle parcelle / onorari dei legali, andranno a ridurre l'importo della riassicurazione a carico del Fondo.

Il Gestore si riserva di procedere ad ulteriori tentativi di recupero del credito, anche mediante i Confidi, una volta effettuato il versamento della Riassicurazione.

19. Attivazione della Riassicurazione da parte dei Garanti in ipotesi di garanzia sussidiaria

Nell'ipotesi di revoca di un'operazione bancaria assistita da una garanzia sussidiaria riassicurata, i Garanti hanno facoltà di attivare la Riassicurazione inviando al Gestore una comunicazione recante allegata una copia della lettera di revoca dell'affidamento da parte della Banca finanziatrice e della richiesta formale di escussione della garanzia, entro 60 giorni solari dalla data certa di ricevimento della stessa. In tale comunicazione il Garante dovrà altresì comunicare l'importo della Garanzia, alla data della revoca.

Con il ricevimento di tale comunicazione il Gestore si impegna a tenere vincolato ai fini della Riassicurazione un importo calcolato così come previsto dalle presenti Disposizioni Operative per ogni singola Linea.

A seguito dell'avvio dell'attività di recupero credito da parte delle Banche, i Confidi aggiorneranno il Gestore con cadenza semestrale (entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno) circa l'attività posta in essere, l'esito delle procedure esecutive, i recuperi registrati, il valore dell'esposizione effettiva e le eventuali ipotesi di chiusura a saldo e stralcio delle posizioni. Tale ultimo aspetto dovrà essere condiviso con il Gestore, affinché la chiusura delle posizioni non sia realizzata in pregiudizio degli interessi dello stesso.

Al termine dell'esperimento di tutte le azioni di recupero così che le somme dovute dalla PMI si considerino irrecuperabili per l'infruttuosità di pignoramenti/sequestri anche conservativi/altre azioni o a seguito della definizione transattiva delle posizioni in contenzioso, il Garante, entro 60 giorni dal versamento dell'importo dovuto alle Banche a titolo di garanzie sussidiarie, comunicherà al Gestore:

- l'indicazione degli estremi della richiesta di Riassicurazione, comprensiva: del Codice Pratica comunicato dal Gestore, della data di concessione della Riassicurazione, del nominativo dell'impresa;
- il valore delle perdite registrate;
- la contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Garante;

- una dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante che la somma corrisposta a titolo definitivo alla Banca è avvenuta con utilizzo di risorse finanziarie proprie. Tale dichiarazione dovrà contenere la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero l'assenso alla proposta di transazione;
- l'indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo.

Il versamento del Gestore a favore del Garante avverrà sulle posizioni a valere sul portafoglio di ciascun Confidi, evase secondo l'ordine cronologico di ricevimento, complete di tutta la documentazione necessaria, entro la percentuale massima di copertura calcolata così come previsto dalle presenti Disposizioni Operative per ciascuna Linea.

Il Gestore si riserva, prima del versamento della Riassicurazione, di verificare la correttezza procedurale osservata dal Garante sulla base delle convenzioni in essere tra Banche e Garanti.

L'intervento del Fondo è autorizzato dal Gestore in 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta completa; entro i 15 giorni successivi viene data comunicazione della autorizzazione al Garante richiedente e viene effettuato il pagamento dell'importo dovuto dal Fondo, con accredito nel conto indicato dal Garante medesimo.

20. Contributo mutualistico

Entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento alle operazioni ammesse alla Riassicurazione nel trimestre precedente, i Garanti devono versare al Fondo, per conto dei singoli Beneficiari finali, a pena di decadenza e senza diritto di rivalsa, un Contributo Mutualistico "una tantum", determinato applicando agli importi riassicurati una percentuale pari allo 0,1%.

Il Contributo Mutualistico alimenta il Fondo e non costituisce una commissione al Gestore, che opera a titolo gratuito nei confronti dei Garanti, delle Banche finanziatrici e dei Beneficiari delle operazioni di Riassicurazione.

21. Monitoraggio e controlli

Per tutta la durata della riassicurazione sono previsti in favore del Gestore i seguenti obblighi informativi:

- in capo alle PMI: per ogni variazione concernente i requisiti soggettivi e/o oggettivi ad essa relativi che inficino quanto previsto al paragrafo 4 del presente Documento;
- in capo ai Garanti:
 - a) i dati relativi alle singole operazioni stipulate;
 - b) il riscontro alle richieste semestrali di dati ai fini della redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
 - c) ogni informazione dagli stessi acquisita concernente i Beneficiari che abbia riflessi sulla Garanzia e/o sulla Riassicurazione, ivi compresi variazioni, modifiche, inadempimenti temporanei o circostanze anomale che venissero a loro conoscenza attraverso l'esame dell'andamento del rapporto;
 - d) aggiornamenti dei dati relativi alle singole pratiche in sorveglianza, pre-contenzioso, contenzioso;
 - e) le estinzioni anticipate e/o riduzioni anticipate del finanziamento o dell'operazione bancaria garantita, non appena comunicate dalle Banche, secondo le metodologie previste dalle Convenzioni in essere fra Banche e Garanti.

La Regione può effettuare controlli presso il Gestore, i Garanti ed i Beneficiari, direttamente o tramite soggetti a ciò incaricati, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente Documento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese, limitatamente alle operazioni riassicurate.

Il Gestore è tenuto ad effettuare un controllo annuale a campione di almeno il 5% delle operazioni ammesse alla Riassicurazione.

22. Informazioni e trasparenza

I Garanti sono tenuti ad informare i Beneficiari della disciplina di cui al presente Documento e della connessa disciplina in materia di Aiuti di Stato. In ogni caso, ai Beneficiari deve essere assicurato l'accesso alle disposizioni del presente Documento, che sarà oggetto di pubblicazione sui siti web dei Garanti e del Gestore.

23. Accordi per attività promozionale

Il Gestore formalizzerà con i Garanti e con le Banche idonei accordi finalizzati a garantire la promozione degli strumenti individuati nel presente Documento, da realizzarsi tramite affissione di poster o altra cartellonistica, strumenti informatici, distribuzione di depliant informativi e sessioni informative con le reti distributive.

La Regione potrà procedere autonomamente nella predisposizione e stesura dei materiali promozionali.